



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Mauro	NORI	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere, relatore
Paolo	BERTOZZI	Primo Referendario
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza del 10 ottobre 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “*ulteriori forme di collaborazione*” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 23 luglio 2018 dal Sindaco del comune di Abetone Cutigliano, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Francesco Belsanti;

RITENUTO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo interno della Sezione al n. 4122 in data 26 luglio 2018, il Sindaco del comune di Abetone Cutigliano (PT) ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere *ex art.* 7, comma 8, della l. n. 131/2003, avente ad oggetto gli oneri derivanti dall’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.

In particolare, premesso che l’Ente:

- detiene il 51% del capitale sociale della Ximenes S.p.A. (società a partecipazione pubblica in liquidazione), la quale ha provveduto ad eseguire lavori di ristrutturazione ed ampliamento della seggiovia "*Le Regine Selletta*", stipulando apposito contratto con la società di leasing Mediocredito Italiano Spa per finanziare la realizzazione di detto impianto di risalita;
- ha stabilito di procedere all’acquisto della parte elettromeccanica dell’impianto di risalita "*Le Regine - Selletta*" e relativi accessori per un importo lordo complessivo di circa due milioni di euro (comprese le spese tecniche finalizzate alla verifica della conformità della fornitura, nonché per la redazione di eventuali certificazioni, collaudi tecnici ed amministrativi ecc., anche tramite l’eventuale affidamento di incarichi esterni);
- risulta assegnatario del bando della Regione Toscana per l’accesso degli enti locali al finanziamento per infrastrutture per il turismo, soggetto a condizione sospensiva (completamento delle procedure di acquisto entro il 31/12/2018);

premessò, altresì, che l’Ente:

- intende procedere all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando dell'impianto di risalita: dalla società Ximenes Spa, secondo la procedura di cui all'art.63, comma 3, lettera d), del d.lgs. 50/16 ovvero da Mediocredito Italiano Spa, secondo la procedura di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo, nel caso in cui i tempi ed i modi del passaggio di proprietà da questa società a Ximenes Spa non consentissero il rispetto dei termini per l'erogazione del contributo regionale ottenuto dall'Ente;
- ha approvato il regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche in data 18.05.2018 ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 50/16, non avendo fino a quella data una regolamentazione specifica.

Tutto ciò premesso, il Comune di Abetone Cutigliano formula una serie di quesiti e, segnatamente:

- a) se sia applicabile la norma di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 o il previgente art.93 d.lgs. 163/2016.
- b) se, ritenuta applicabile da questa Sezione di controllo la nuova normativa, siano dovuti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 trattandosi di bene già individuato, ancorché trattasi di acquisto di beni di elevato valore, attraverso procedura negoziata senza pubblicazione di un bando dell'impianto di risalita ai sensi dell'art.63, comma 3, lettera d), del d.lgs. 50/16 oppure dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016;
- c) se, ritenuta applicabile da questa Sezione di controllo e ritenuti erogabili gli incentivi anche in assenza di procedure comparative, sia comunque erogabile l'incentivo di cui all'art. 113 d.lgs. 50/16 visto che il regolamento per l'erogazione degli incentivi, *conditio sine qua non* per attuare il riparto tra gli aventi diritto (secondo la giurisprudenza di questa corte: Corte dei Conti: Sezione di controllo per la Toscana n. 186/2017) è stato approvato nel 2018 ed in precedenza non c'era un regolamento sulle funzioni tecniche.
- d) se, qualora questa Sezione di controllo ritenesse erogabile l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016, l'Ente, considerato che la programmazione dell'acquisto del bene è stata avviata in data antecedente al 2016, debba provvedere a decurtare dagli incentivi di cui trattasi una quota proporzionale relativa alla programmazione della spesa avvenuta precedentemente all'approvazione

del regolamento disciplinante la corresponsione degli incentivi (avvenuto nel 2018) o preventiva all'entrata in vigore della norma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Parimenti, la richiesta deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto inerente questioni attinenti la materia della contabilità pubblica e connotate dei caratteri di generalità ed astrattezza.

Difatti la richiesta di parere, se pur sottende alla risoluzione di scelte operative dell'Ente (sulle quale in alcun modo questa Sezione può interferire), è comunque rivolta a richiedere la corretta interpretazione di norme di carattere generale. Resta fermo che sarà poi l'Ente ad adottare le proprie scelte discrezionali sulle quali nessun ruolo può assumere questa Sezione.

Conseguentemente, accertata l'ammissibilità della richiesta, la Sezione ritiene di esprimersi, nel merito, nei termini che seguono.

2. Il quesito principale, ricostruito in termini astratti e generali, concerne l'individuazione della normativa applicabile ad un contratto di fornitura di un bene infungibile senza ricorso ad una procedura concorrenziale, con specifico riferimento alle attività potenzialmente incentivabili nell'ambito della procedura di acquisizione dello stesso; ossia se a tali attività possa essere riconosciuto il compenso incentivante.

La risposta da dare al quesito è negativa per un duplice ordine di motivi:

- a) per l'attività astrattamente incentivabile espletata sotto la vigenza della pregressa normativa di cui all'art.93 d.lgs. 163/2016, è da escludere qualsiasi incentivazione

considerato che la norma appena richiamata si riferisce esclusivamente alle opere e lavori;

- b) per l'attività astrattamente incentivabile che ricade nel campo di applicazione della normativa vigente, rappresentata dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'incentivazione delle attività tecniche è esclusa da un costante orientamento giurisprudenziale che, al fine di erogare l'incentivo, richiede, da un lato, che vi sia l'effettivo svolgimento di una delle attività elencate dalla norma di riferimento e, dall'altro, che le suddette attività siano riferibili a contratti affidati mediante una procedura di gara o, comunque, una procedura comparativa, seppur in forma semplificata. Gara che nelle fattispecie richiamate dall'art. 63, commi 2 e 3, manca.

Pertanto, ritenendo questa Sezione di non discostarsi dalla predetta giurisprudenza, la risposta da dare ai primi due quesiti è negativa, nel senso che non è possibile accantonare ed erogare incentivi tecnici.

Restano assorbiti il terzo e quarto quesito.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Abetone Cutigliano, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Abetone Cutigliano.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2018.

Il relatore

f.to Francesco Belsanti

Il presidente

f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 10 ottobre 2018

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Claudio Felli